



Comune di Lavis
PROVINCIA DI
TRENTO

REGOLAMENTI COMUNALI

Regolamento sui criteri, norme e procedimento
amministrativo in materia di commercio su aree pubbliche

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 30/01/2003

Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 42 del 06/06/2005

Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 84 del 09/12/2010

(abrogazione art. 26)



INDICE

Titolo I: Criteri e norme per la disciplina dell'attività di mercato

Capo I – Criteri generali

Glossario

- Art. 1 – Criterio generale per la riclassificazione dei mercati
- Art. 2 – Disciplina temporale: orario del mercato
- Art. 3 – Criteri di ammissione al mercato
- Art. 4 – Criteri per l'assegnazione di posteggi
- Art. 5 – Modalità di assegnazione, in concessione, del posteggio
- Art. 6 – Criteri per la sospensione e revoca della assegnazione del posteggio per ragioni d'interesse generale
- Art. 7 – Criteri per la sospensione e la revoca della assegnazione del posteggio per ragioni sanzionatorie
- Art. 8 – Criteri per lo spostamento dei mercati
- Art. 9 – Adempimenti preliminari all'assegnazione dei posteggi a seguito di trasferimenti e modifiche del mercato
- Art. 10 – Criterio per la determinazione del numero dei posteggi: dimensione dei posteggi
- Art. 11 – Mercati saltuari (comunemente detti fiere)
- Art. 12 – Commercio itinerante
- Art. 13 – Altri mercati
- Art. 14 – Altri posteggi

Capo II – Norme generali di funzionamento

- Art. 15 – Accesso ed uscita dal mercato
- Art. 16 – Esposizione dei prezzi
- Art. 17 – Allestimento dei banchi
- Art. 18 – Servizio di pulizia del mercato
- Art. 19 – Viabilità
- Art. 20 – Tende di copertura dei posteggi
- Art. 21 – Divieti ed obblighi generali
- Art. 22 – Vendita di sostanze alimentari
- Art. 23 – Sostanze alimentari ammesse
- Art. 24 – Vendita di carne e pesce
- Art. 25 – Divieti particolari
- Art. 26 – Canone di posteggio e di occupazione del suolo pubblico
- Art. 27 – Responsabilità
- Art. 28 – Sorveglianza
- Art. 29 – Sanzioni
- Art. 30 – Disposizioni transitorie e finali del Titolo I

Titolo II: Disciplina del procedimento amministrativo in materia di commercio su area pubblica.

Capo I – Generalità

- Art. 31 – Oggetto della disciplina



- Art. 32 – Principio della domanda
- Art. 33 – Motivazione del procedimento
- Art. 34 – Comunicazione di inizio attività

Capo II – Procedimento

- Art. 35 – Domanda per l'autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica, su posteggio in concessione nei mercati periodici
- Art. 36 – Domanda per la partecipazione ai mercati saltuari (fiere)
- Art. 37 – Domanda per l'autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica, in forma itinerante
- Art. 38 – Domanda per l'autorizzazione al commercio su area pubblica, in occasione di mercati temporanei, a sensi dell'art. 25 del Regolamento di attuazione della L.P. 08/05/2000 n. 4
- Art. 39 – Subingresso, per atto fra vivi: comunicazione per il subingresso nella gestione o nella proprietà di esercizi
- Art. 40 – Rilascio di autorizzazione nel caso di trasferimento temporaneo di azienda
- Art. 41 – Reintestazione di autorizzazione a seguito di cessazione del trasferimento temporaneo di azienda
- Art. 42 – Subingresso mortis causa in esercizio di commercio su area pubblica – Comunicazione per il subingresso nella gestione o proprietà di esercizi
- Art. 43 – Subingresso per successione mortis causa, nella gestione o nella proprietà di esercizi, in difetto dei requisiti soggettivi professionali di cui all'art. 5 del D.L.vo 31/03/1998/114 – Comunicazione per il subingresso
- Art. 44 – Subingresso per atto fra vivi o per successione mortis causa, nella gestione o nella proprietà di esercizi, da parte di titolari di autorizzazioni amministrative rilasciate da altri Comuni, titolari di concessione in mercati saltuari (fiere) – Comunicazione per il subingresso
- Art. 45 – Modalità di presentazione della domanda
- Art. 46 – Istruttoria delle domande
- Art. 47 – Contenuti della comunicazione di avvio del procedimento
- Art. 48 – Termini per la conclusione del procedimento
- Art. 49 – Rilascio dell'autorizzazione in forma espressa
- Art. 50 – Rilascio di concessioni di posteggio per la partecipazione a mercati saltuari o temporanei
- Art. 51 – Rilascio dell'autorizzazione in forma tacita
- Art. 52 – Revoca delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche

Capo III – Norme finali

- Art. 53 – Gravami
- Art. 54 – Rinvio

- Allegato “A” (Mercati di servizio e mercati saltuari)
- Allegato “B” (Posteggi isolati)
- Allegato “C” (Planimetria – perimetrazione delle aree – vie e piazze interessate)



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA.

TITOLO I: Criteri e norme per la disciplina dell'attività di mercato.

Capo I – Criteri generali

Glossario

Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento si utilizzano i termini e le locuzioni tecniche apparenti nella L.P. 08/05/2001 n. 4 e nel relativo Regolamento di esecuzione adottato con D.G.P. 18/12/2000 n. 32-50/Leg. nonché nella Deliberazione della Giunta Provinciale 30/11/2001 n. 3202, che si riportano, intendendosi per:

Legge : Legge provinciale 08/05/2000 n. 4 recante “Disciplina dell’attività commerciale in Provincia di Trento” (in BUR 09/05/2000 n. 20, Supplemento n. 1) e successive modificazioni ed integrazioni;

Regolamento: Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 18/12/2000 n. 32-50 Leg. recante il “Regolamento di esecuzione della Legge Provinciale 8 maggio 2000 n. 4” e successive modificazioni ed integrazioni;

Regolamento Comunale in Materia di Procedimento Amministrativo: il Regolamento sul procedimento amministrativo, adottato con D.C.C. 12/11/1998 n. 82;

Regolamento Comunale per l’esercizio del Commercio su Area Pubblica: il presente regolamento;

Commercio al dettaglio: attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

Commercio al dettaglio su aree pubbliche: vendita di merci al dettaglio o somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, effettuata su aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte, ovvero presso il domicilio dei consumatori;

Forme speciali di vendita al dettaglio: vendita a favore di dipendenti, da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati nonché vendite effettuate nelle scuole, ospedali e strutture militari esclusivamente a coloro che hanno titolo per accedervi; vendite a mezzi di apparecchi automatici; vendite per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione; vendita presso il domicilio dei consumatori;

Mercati periodici: presenza, nei giorni stabiliti, secondo intervalli regolari nel corso della settimana o del mese, anche limitatamente a periodi stagionali, e nelle aree a ciò destinate, di almeno due operatori autorizzati ad esercitare mediante posteggio, l’attività disciplinata dall’art. 14, comma 1, lett. a) della Legge.

I mercati periodici sono distinti (ex art. 2 della D.G.P. 30/11/2001 n. 3202) in:

- a) Mercati di servizio: mercati con frequenza periodica al fine di corrispondere ad esigenze di servizio della popolazione residente e fluttuante non soddisfatta dalla rete commerciale locale, per assicurare ai consumatori maggiori possibilità o alternative di acquisto, per promuovere la



valorizzazione e rivitalizzazione dei centri storici e di località a vocazione turistica o per favorire la riqualificazione di particolari ambiti urbani;

b) Mercati specializzati: sia a carattere periodico che saltuario, intesi come mercati riservati alla vendita di specifiche categorie di prodotti, finalizzati alla promozione e vendita di particolari prodotti artigianali o agroalimentari locali e comunque di beni la cui trattazione comporta un elevato grado di specializzazione

Mercati saltuari (comunemente detti fiere, ex art. 2, comma 3, D.G.P. 30/11/2001 n. 3202): i mercati che si svolgono, di norma con cadenza annuale, o in ogni caso con cadenza superiore a quella mensile, in occasione di festività locali o per motivi di tradizione;

Mercati temporanei e Posteggi temporanei (ex art. 2, comma 4, D.G.P. 30/11/2001 n. 3202): possono essere istituiti in relazione a tradizioni o manifestazioni locali ricorrenti annualmente come sagre o iniziative analoghe o in collegamento con manifestazioni straordinarie di carattere sportivo, ricreativo, culturale, turistico, religioso, politico e simili;

Aree pubbliche: strade o piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

Posteggio: parte di area pubblica o di area privata di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione al titolare dell'attività disciplinata dalla Legge;

Posteggi isolati: posteggi utilizzati con frequenza periodica, assegnati in un'area dove sia autorizzato ad esercitare un solo operatore al giorno;

Commercio itinerante: commercio su aree pubbliche che si esercita mediante sosta breve, di norma con l'uso di mezzi motorizzati, e in ogni caso senza l'apprestamento e l'esposizione di uno o più banchi, o di altro simile contenitore di merci, appoggiato al suolo;

Società di persone: società in nome collettivo e le società in accomandita semplice iscritte nel registro delle imprese;

Domicilio dei consumatori: non solo la privata dimora dei consumatori, ma anche i locali di lavoro e studio o i locali nei quali si trovino per motivi di cura o di intrattenimento e svago o di consumo di alimenti e bevande;

Subingresso: il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda commerciale che comporta il trasferimento dell'autorizzazione, della concessione e dei titoli del titolare;

Preposto: soggetto, diverso dal legale rappresentante di una società, ente pubblico o privato, organismo od associazione diversi dalla persona fisica, che, in possesso dei requisiti professionali, viene scelto ed indicato dalla società, ente, organismo od associazione, per assumere la funzione di responsabile dell'attività commerciale;

Somministrazione di alimenti e bevande: vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati.



Art. 1 – Criterio generale per la riclassificazione dei mercati

In sede di prima attuazione della nuova disciplina e di riclassificazione dei mercati, a mente dell'art. 16, 1° comma, L.P. 08/05/2000 n. 4 e dell'art. 2 della D.G.P. 30/11/2001 n. 3202, tenuti presenti i criteri generali di programmazione urbanistica di cui agli artt. 4, 7, 8 e 9 della Deliberazione Giunta Provinciale 16/02/2001 n. 340, in ossequio ai criteri di promozione del sistema distributivo per assicurare la capillare distribuzione nell'interesse dei consumatori, di continuità con le tradizioni locali, di salvaguardia degli equilibri esistenti e di non contraddizione con le precedenti scelte amministrative in sede di pianificazione del comparto commerciale, i mercati periodici e saltuari ed i posteggi, già istituiti nel Comune di Lavis con Deliberazione consiliare n. 216 dd. 20/12/1990 e successivamente disciplinati con Deliberazione consiliare 10/04/1995 n. 37, sono confermati e disciplinati, per quanto riguarda frequenza, giornate di svolgimento, numero di posteggi, composizione merceologica ed area di svolgimento, in conformità degli allegati A), B) e C) al presente Regolamento.

Art. 2 – Disciplina temporale: orario del mercato

Il mercato settimanale si svolge secondo l'orario di vendita stabilito dal Comune con apposito provvedimento, nel rispetto dei principi della normativa provinciale in materia di orari dei negozi e delle altre attività commerciali al dettaglio.

Art. 3 – Criteri di ammissione al mercato

Al mercato sono ammessi:

- a) gli esercenti il commercio su aree pubbliche muniti della prescritta autorizzazione nonché di regolare concessione di posteggio, rilasciata a termini di legge;
- b) i produttori agricoli, singoli od associati, che esercitino l'attività di vendita di propri prodotti, muniti di autorizzazione rilasciata ai sensi della Legge 09/02/1963 n. 59 e s.m. nonché di regolare concessione di posteggio rilasciata a termini di legge;
al solo fine della formazione e della revisione periodica della graduatoria fra produttori agricoli di cui sopra, concorrenti all'assegnazione dei posteggi, agli stessi produttori si applicano le disposizioni regolamentari dettate per gli esercenti il commercio su area pubblica;
- c) ai sensi dell'art. 14, 2° comma, della L.P. 08/05/2000 n. 4, gli esercenti il commercio su aree pubbliche, muniti dell'autorizzazione per tale tipo di attività, utilmente inseriti nella graduatoria del mercato, qualora risultino assenti i titolari di posteggio, nel giorno di svolgimento del mercato.

Gli operatori commerciali ed i produttori agricoli che effettuino la vendita di prodotti alimentari devono osservare le prescrizioni di legge in materia di igiene ed essere muniti dei titoli abilitanti, in materia sanitaria, eventualmente necessari.

Art. 4 – Criteri per l'assegnazione di posteggi

In sede **di prima attuazione della nuova disciplina e di riclassificazione dei mercati**, ai sensi dell'art. 16, 1° comma, L.P. 08/05/2000 n. 4 e dell'art. 2 della D.G.P. 30/11/2001 n. 3202, i posteggi vengono assegnati ai concessionari mantenendo la posizione d'ordine dagli stessi acquisita alla luce della previgente disciplina.

Analogamente, in sede di prima attuazione, gli esercenti il commercio su aree pubbliche, non titolari di concessione, ammessi alla utilizzazione dei posteggi di mercato temporaneamente non occupati dai titolari in conformità alla previsione dell'art. 14, 2° comma, della Legge



(comunemente detti “spuntisti”) mantengono la posizione d’ordine, nella graduatoria, dagli stessi acquisita alla luce della previgente disciplina;

tale graduatoria è oggetto di revisione periodica annuale.

Nel caso di assegnazione del posteggio nei **mercati di servizio** e **saltuari di nuova istituzione**, i posteggi sono assegnati secondo una graduatoria formata con le seguenti modalità:

1. titolarità di posteggio nei mercati periodici e saltuari del Comune di Lavis;
2. presenza in graduatoria dei mercati periodici e saltuari del Comune di Lavis;
3. anzianità di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche;
4. sorteggio fra i richiedenti posizionati a pari merito, da effettuarsi alla presenza di rappresentanti delle organizzazioni provinciali degli esercenti su aree pubbliche.

L’assegnazione del punteggio utile per la collocazione in graduatoria avviene in ragione di:

- a) massimo n° 0,8 punti per ogni anno di titolarità di posteggio nei mercati di Lavis periodici e/o saltuari, fino a n° 8 punti, con valutazione dal 01/01/95;
- b) massimo n° 0,3 punti per ogni anno di presenza in graduatoria dei mercati di Lavis periodici e/o saltuari (spuntisti) , fino a n° 3 punti, con valutazione dal 01/01/95;
- c) n° 0,1 punti per ogni anno di anzianità di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche, previa valutazione della documentazione allegata.

Se al richiedente sarà assegnato il punteggio massimo di n° 0,8 punti per un anno in forza della previsione di cui alla lettera a), per quell’anno non avrà diritto al punteggio di n° 0,3 punti previsto per l’ipotesi di cui alla lettera b) e viceversa.

L’assegnazione del posteggio ai soggetti utilmente collocati in graduatoria avverrà alla presenza dei rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, con scelta del posteggio da parte dei richiedenti assegnatari, partendo da quelli con punteggio più elevato ed assicurando per ogni via o piazza la presenza di operatori del settore alimentare secondo una collocazione ed una misura predeterminata e concordata nel limite fissato nell’Allegato A.

L’assegnazione dei posteggi di somministrazione, di quelli riservati ad associazioni senza scopo di lucro che vendano prodotti a scopo di beneficenza e di solidarietà sociale, sono sempre assegnati in ragione dell’ordine cronologico di presentazione delle domande di partecipazione al mercato stesso.

Nel caso di assegnazione dei posteggi che si rendano disponibili per **ampliamento del mercato**, **revoca della concessione** o **rinuncia** da parte del titolare, l’assegnazione, nella misura del 50% dei posteggi in ciascun mercato, è disposta prioritariamente a favore dei titolari di concessione nello stesso mercato, che chiedano di trasferire la loro concessione in altro posteggio rendendo disponibile quello di cui sono titolari, tenendo conto dei criteri di priorità che si susseguono:

1. situazione oggettiva dell’area rispetto alla ampiezza della sede stradale;
2. necessità di accorpate o trasferire posteggi del settore alimentare per esigenze igienico-sanitarie o di tutela ambientale;
3. anzianità del rilascio della concessione;
4. anzianità dell’esercizio dell’attività commerciale su aree pubbliche.

L’assegnazione degli ulteriori posteggi ha luogo, a favore di coloro che risultano utilmente inseriti nella graduatoria di ciascun mercato, formata:

1. sulla base dell’anzianità di frequenza del mercato stesso
2. e prevedendo per ciascuna presenza un punteggio di 0,1 punti
3. e facendo salvo il punteggio acquisito dagli operatori nelle graduatorie dei singoli mercati sino alla data di efficacia del presente regolamento.

Nel caso di **posteggi di mercato temporaneamente non occupati** dai titolari della relativa concessione, ai sensi dell’art. 14, comma 2 della Legge 08/05/2000 n. 4 e art. 18, comma 1, lett. b) del Regolamento di esecuzione, l’assegnazione temporanea, per la giornata di mancata utilizzazione del titolare, viene disposta sulla base di apposita graduatoria degli aspiranti al posteggio, comunemente detti “spuntisti”, formata per ciascun mercato, tenendo conto di:

1. anzianità di frequenza del mercato;
2. numero di presenze nel corso degli anni, dalla istituzione del mercato;



3. e facendo salvo il punteggio acquisito dagli operatori nelle graduatorie dei singoli mercati sino alla data di efficacia del presente regolamento.

La graduatoria degli “spuntisti” è oggetto di verifica ed aggiornamento annuale e da essa vengono espunti, previa formale contestazione dell’avvio del relativo procedimento, coloro i quali, senza giustificato motivo, sospendano per un periodo superiore ad un anno l’esercizio dell’attività o comunque prolunghino l’assenza dal mercato per un periodo superiore all’anno.

L’espunzione dalla graduatoria comporta la perdita del punteggio e della posizione acquisiti.

Lo “spuntista” formalmente escluso dalla graduatoria per assenza ultra-annuale, che successivamente riprenda la frequenza del mercato, viene riammesso in graduatoria con il nuovo punteggio che acquisisce.

Nel caso di **mercati specializzati**, l’assegnazione di posteggi viene disposta tenendo conto della conformità merceologica dei prodotti proposti con le specifiche tipologie di posteggio individuate nell’atto istitutivo del mercato stesso; in caso di eccedenza di domande concorrenti, il criterio di priorità è costituito dall’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Nel caso di **mercati temporanei** o di **posteggi isolati temporanei**, l’assegnazione dei posteggi ha luogo con le modalità di cui al precedente sesto comma.

L’eventuale scambio di posteggi fra gli operatori presenti nello stesso mercato può essere autorizzato dal Comune, su richiesta congiunta degli interessati, mediante modifica delle concessioni.

Al di fuori dei casi di assegnazione giornaliera per assenza del titolare, l’assegnazione dei posteggi è in ogni caso disposta nel rispetto delle tipologie di posteggio, per settore alimentare e non alimentare, stabilite dal Comune.

L’eventuale possesso di autorizzazioni amministrative per settori merceologici di contenuto più ampio rispetto alla tipologia di posteggio indicata nel provvedimento di concessione non abilita alla trattazione dei relativi prodotti sul posteggio concessionario.

Ai sensi dell’art. 23, comma 5 del Regolamento di esecuzione della L.P. 08/05/2000 n. 4, nessun operatore può utilizzare più di due posteggi nell’ambito dello stesso mercato, salvo che si tratti di società di persone cui siano conferite aziende per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, operanti nello stesso mercato.

Art. 5 – Modalità di assegnazione, in concessione, del posteggio.

I posteggi sono assegnati in conformità alle disposizioni procedurali contenute nella L.P. 2000/4, negli artt. 17 e segg. del Regolamento di esecuzione della L.P. 08/05/2000 n. 4 e nel presente Regolamento comunale.

La concessione dell’area relativa al singolo posteggio ha durata decennale e può essere rinnovata alla scadenza.

Il termine di scadenza viene comunicato per iscritto al titolare della concessione in tempo utile per la presentazione della richiesta di rinnovo.

Nel provvedimento di concessione è indicato se il posteggio viene rilasciato per il settore merceologico “alimentare” o “non alimentare”.

Il numero identificativo del posteggio assegnato viene annotato sull’autorizzazione amministrativa nonché sul provvedimento di concessione del posteggio stesso, a cura dell’Ufficio comunale competente in materia.

Ai sensi dell’art. 19, comma 4 del Regolamento di esecuzione della Legge, le concessioni prive della indicazione della autorizzazione utilizzata per partecipare ai mercati saltuari non sono valide.

Art. 6 – Criteri per la sospensione e revoca della assegnazione del posteggio per ragioni di interesse generale.



La sospensione o la revoca della concessione di posteggio per motivi di pubblico interesse – quali, esemplificativamente, la destinazione dell'area ad altro rilevante e prevalente uso pubblico, l'indisponibilità temporanea per l'esecuzione di lavori o per la tutela della sicurezza pubblica o di ordine pubblico – può essere disposta, senza oneri per l'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 3 della Legge 08/05/2000 n. 4.

In questi casi l'interessato ha titolo per ottenere, per il tempo della sospensione o in luogo del posteggio revocato, un altro posteggio nel mercato o nel territorio comunale.

Nei predetti casi, in conformità con la previsione dell'art. 24, comma 3 del Regolamento della Legge 08/05/2000 n. 4, il posteggio sostitutivo non può avere una superficie inferiore ed è localizzato, possibilmente, in conformità delle scelte dell'operatore.

Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato o sospeso, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, nonché delle limitazioni e dei divieti imposti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 7 – Criteri per la sospensione e revoca della assegnazione del posteggio per ragioni sanzionatorie.

Nei casi in cui sia applicata la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività di vendita a mente dell'art. 20, comma 2 della L.P. 08/05/2000 n. 4, è disposta pure la sospensione della concessione del posteggio per un periodo pari alla durata della sospensione della autorizzazione amministrativa al commercio.

Il posteggio di cui è sospesa la concessione, ai sensi del comma che precede, viene temporaneamente assegnato a mente dell'art. 3, comma 1, lett. c) del presente Regolamento.

La revoca della assegnazione, in sede sanzionatoria, può essere disposta al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 19, comma 3 ovvero di cui all'art. 20, comma 1 della L.P. 08/05/2000 n. 4 ovvero di cui all'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ed in tutti gli altri casi in cui tale provvedimento sia previsto da fonti normative, legislative o regolamentari.

Art. 8 – Criteri per lo spostamento dei mercati.

Lo spostamento di sede dei mercati esistenti è consentito, in via temporanea o definitiva, previa adozione di motivato provvedimento dell'Amministrazione comunale, occasionato da prevalenti ragioni di pubblico interesse quali – esemplificativamente – la destinazione dell'area ad altro rilevante e prevalente uso pubblico, l'indisponibilità per l'esecuzione di lavori o per la tutela della sicurezza pubblica.

Fatta eccezione per spostamenti urgenti ed imprevedibili, motivati da ragioni di lavori di somma urgenza, di sicurezza e di ordine pubblico, l'adozione del provvedimento di spostamento ha luogo previa consultazione delle associazioni, maggiormente rappresentative a livello provinciale, degli operatori del commercio su aree pubbliche.

Lo spostamento della data di svolgimento dei mercati può essere disposto per le ragioni e con le modalità dei commi precedenti.

Art. 9 – Adempimenti preliminari all'assegnazione dei posteggi a seguito di trasferimenti e modifiche del mercato.

Nel caso di trasferimento o modifiche del mercato che consentano di procedere al rilascio di nuove concessioni, fermo il disposto degli artt. 16 della Legge 08/05/2000 n. 4 e 23 del Regolamento di esecuzione, il Comune deve dare preventiva informazione al pubblico in ordine alle indicate circostanze, mediante avviso pubblico da esporre all'albo pretorio e da inoltrare al Consorzio dei Comuni Trentini nonché alle associazioni di categoria degli esercenti il commercio su aree



pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale, almeno sessanta giorni prima dell'assegnazione dei posteggi medesimi.

L'avviso deve contenere il termine di scadenza per la presentazione delle domande, i criteri per la formazione delle graduatorie, il numero, le dimensioni e l'eventuale tipologia dei posteggi.

Il Comune procede poi all'assegnazione secondo le risultanze della graduatoria predisposta, ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

Nella valutazione dell'anzianità nel rilascio dell'autorizzazione amministrativa non si computano gli eventuali periodi di sospensione.

Il Comune assegna i nuovi posteggi sulla base degli elaborati planimetrici o delle perimetrazioni approvate.

La formazione della graduatoria avviene sulla base dei soli atti documentali in possesso dell'Amministrazione comunale.

Art. 10 – Criterio per la determinazione del numero dei posteggi: dimensione dei posteggi.

I posteggi sono delimitati ed assegnati in conformità dell'area indicata in planimetria o perimetrazione di cui all'allegato C) del presente Regolamento.

L'area concessa a posteggio comprende uno spazio per l'automezzo, fatte salve eventuali disposizioni dell'Amministrazione per motivate situazioni.

Tra un banco e quello adiacente deve essere lasciato un passaggio di almeno cinquanta centimetri.

La lunghezza frontale del banco, con un minimo di metri sei, non deve superare quella indicata in concessione, salvo motivate deroghe da parte dell'Amministrazione e per le unità mobili attrezzate.

Anche la profondità non deve superare quella indicata in concessione, e comunque deve essere mantenuto l'allineamento dei banchi.

Art. 11 – Mercati saltuari (comunemente detti “fiere”)

I mercati saltuari, comunemente detti “fiere”, indicati nell'allegato A) del presente Regolamento, hanno svolgimento sulle aree a ciò destinate e con le modalità descritte nel medesimo allegato.

L'eventuale istituzione di altri mercati saltuari, sussistendone le condizioni, potrà avvenire ai sensi degli artt. 16, comma 1 Legge provinciale 08/05/2000 n. 4, 23 del Regolamento di esecuzione della Legge, 2 della D.G.P. 30/11/2001 n. 3202, e loro modificazioni, nonché del presente Regolamento.

Art. 12 – Commercio itinerante

Il commercio su area pubblica, senza posteggio, comunemente detto “itinerante”, è svolto su area pubblica o su area privata in disponibilità del Comune, mediante sosta breve, di norma con l'ausilio dell'automezzo ed in ogni caso senza l'apprestamento e l'esposizione di uno o più banchi, o di altro simile contenitore di merci, appoggiati al suolo.

Ai sensi dell'art. 22, comma 3 del Regolamento di esecuzione della L.P. 08/05/2000 n. 4, i titolari di autorizzazioni di cui all'art. 14, comma 1, lett. b) della stessa Legge e gli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della Legge 09/02/1963 n. 59 e coloro che sono autorizzati ad effettuare la vendita al domicilio dei consumatori ai sensi dell'art. 17 della Legge provinciale 08/05/2000 n. 4, non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora al giorno.

Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.

Le soste possono essere effettuate in punti che distino fra loro almeno cinquecento metri.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4 della L.P. 08/05/2000 n. 4, considerata la difficoltà di esercitare un efficace controllo igienico-sanitario sui prodotti alimentari venduti in forma itinerante nonché l'impossibilità, connessa a motivi di viabilità ed esigenze di parcheggio, correlati alla natura e tipologia della rete viaria del centro storico ed urbano del Comune di Lavis, di precludere



quotidianamente all'utenza l'uso dei marciapiedi relativi alle vie ed alle piazze sotto indicate, il commercio in forma itinerante non è consentito nelle seguenti aree, vie e piazze:

Abitato di Lavis:

Via 4 Novembre; via Carlo Sette; via Roma; via I, II, III vic. Bristol; via Fontanelle; via Matteotti; via Rosmini; via Segantini; via Cardini; via Mulini; via Furlini; via Bresadola; via Paganella; via Negrelli, via Carmine; via Proner; via Alfieri; via Nazionale; via Don Guetti; via Filosi; via Roggia; via Clementi; via D. Chiesa; via Zanella; via F. Filzi; via Degasperini; via Garibaldi; via Orti; Via Cembra; P.za Mancini; via Lungo Avisio; via Fortunato Depero; via Camillo Dorigatti; via Camillo Moser; via Italo Varner; via M. Celestino Brigà; via Giulio Ferrari; via Luigi Zippel; via alle Fratte; P.za Grazioli; P.za Anita Garibaldi;

Abitato di Pressano:

via Pilati; via Manzoni; via Carlovi; via Passi; via Marconi; via Claudia Augusta; via Strada del Vino; P.za della Croce;

Abitato di Nave S. Felice:

si esclude tutto l'abitato di Nave S. Felice;

Abitato di Sorni:

via Dalmaso; via Toresela.

L'attività di commercio in forma itinerante è comunque soggetta alla normativa in materia di orari delle attività di vendita, dettata dall'art. 10 della L.P. 2000/4 e dai provvedimenti comunali.

Art. 13 – Alti mercati.

Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di esecuzione della L.P. 08/05/2000 n. 4 e dell'art. 2 della D.G.P. 30/11/2001 n. 3202, il Comune potrà istituire mercati di servizio, specializzati, saltuari, temporanei al verificarsi dei presupposti che li giustificano e sentite le associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale degli operatori di commercio su area pubblica.

Art. 14 – Altri posteggi.

Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di esecuzione della L.P. 08/05/2000 n. 4 e dell'art. 2 della D.G.P. 30/11/2001 n. 3202, il Comune potrà istituire posteggi isolati temporanei in relazione a tradizioni o manifestazioni locali ricorrenti annualmente (come le "sagre" o iniziative analoghe) o in collegamento con manifestazioni straordinarie di carattere sportivo, ricreativo, culturale, turistico, religioso, politico e simili.

L'istituzione di posteggi isolati a frequenza periodica potrà essere disposta in relazione all'esigenza di rendere un servizio al consumatore residente o al movimento turistico di passaggio in località o zone prive o carenti di analogo servizio, sentite le associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale degli operatori di commercio su area pubblica.

Capo II – Norme generali di funzionamento

Art. 15 – Accesso ed uscita dal mercato.

Con il provvedimento di cui all'art. 2 del presente Regolamento viene stabilita inoltre l'ora di inizio dell'allestimento dei banchi e l'ora in cui deve essere concluso lo sgombero dell'area.



Gli operatori non possono lasciare il mercato prima dell'orario di chiusura, salvo il verificarsi di ragioni gravi ed obiettive, previo assenso del personale addetto alla vigilanza.

Art. 16 – Esposizione dei prezzi.

In conformità agli articoli 22 della L.P. 08/05/2000 n. 4 nonché 14 e 15 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114, le merci esposte sui banchi di vendita o attrezzature equivalenti devono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo relativo.

Quando siano esposti più esemplari di un medesimo articolo, normalmente venduto ad unità, identici e dello stesso valore, è sufficiente l'esposizione di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

Art. 17 – Allestimento dei banchi.

L'operatore commerciale e il produttore agricolo attivi sul mercato devono essere muniti, per l'esposizione della merce, di idonea ed adeguata attrezzatura che dovrà essere mantenuta pulita nonché possedere i requisiti eventualmente previsti dai Regolamenti comunali di igiene e sanità, di polizia urbana, di pubblica sicurezza o da disposizioni emanate dalla competente Autorità.

Non sono ammessi al mercato operatori commerciali e produttori agricoli le cui attrezzature siano carenti degli indispensabili requisiti di decoro.

Gli operatori commerciali devono allestire il banco con ordine, senza provocare inutili rumori e senza insudiciare il suolo con carte, cartoni, imballaggi o altro materiale.

Gli operatori commerciali in possesso di automezzo non possono utilizzare lo stesso come banco di vendita, ad eccezione del caso in cui l'automezzo sia attrezzato a tale scopo.

È vietata l'esposizione degli articoli posti in vendita al di fuori dei posteggi assegnati in concessione.

Art. 18 – Servizio di pulizia del mercato.

Prima di lasciare il posteggio loro assegnato, i concessionari devono provvedere ad una accurata pulizia del suolo pubblico in concessione ed al deposito dei rifiuti del posteggio in adeguati contenitori, che verranno asportati dal Comune o da incaricati del servizio differenziandoli per tipologia di rifiuto.

Art. 19 – Viabilità.

Durante l'orario di mercato è fatto divieto di circolazione ad ogni sorta di veicolo anche se condotto a mano, nelle strade e nelle aree riservate al mercato.

Tale divieto è di volta in volta segnalato con opportuni sbarramenti a cura del Comune e attuato mediante sgombero forzato dei veicoli rimasti eventualmente in sosta, conformemente alle normative esistenti in particolare in materia di sicurezza della circolazione stradale.

Il divieto di cui sopra non riguarda il transito dei mezzi di soccorso e di emergenza.

Art. 20 – Tende di copertura dei posteggi.

Le tende di copertura dei posteggi devono possedere una superficie adeguata allo spazio concesso ed essere collocate in modo che le loro estremità si elevino dal suolo almeno di due metri, che non siano di ostacolo al passaggio, che non costituiscano pericolo per alcuno e che non impediscano la visuale degli altri posteggi.

Art. 21 – Divieti ed obblighi generali di condotta.



È fatto divieto, nei luoghi di vendita e nelle loro adiacenze, di:

- a) ingombrare i varchi di passaggio e ostacolare comunque la circolazione pedonale;
- b) attirare i compratori con grida, gesti smodati o facendo uso di altoparlanti;
- c) fare uso di radio, giradischi o altri strumenti sonori senza cuffie;
- d) tenere cani o altri animali;
- e) operare in modo che il mercato perda i requisiti essenziali dell'ordine e della pulizia;
- f) provocare tassi di emissioni gassose che eccedano i limiti previsti dal Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di Tutela dell'Ambiente dagli Inquinamenti;
- g) utilizzare bruciatori a g.p.l. realizzati o installati in difformità dalle norme di sicurezza.

È fatto obbligo agli esercenti di esibire l'autorizzazione ad ogni richiesta da parte degli organi di vigilanza: la mancata esibizione dell'autorizzazione che abilita all'attività mediante posteggio, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del Regolamento di esecuzione della Legge, comporta, oltre alla applicazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione del Regolamento provinciale, la sanzione accessoria dell'allontanamento dal mercato o dal posteggio isolato.

Art. 22 – Vendita di sostanze alimentari.

I banchi adibiti alla esposizione ed alla vendita di sostanze alimentari e le altre attrezzature appositamente allestite devono essere realizzati con materiali idonei a venire in contatto con gli alimenti, secondo le norme e le disposizioni igienico-sanitarie vigenti: tali installazioni devono insistere su aree adeguatamente pavimentate ed a debita distanza da ogni sorgente di inquinamento. È vietato collocare sostanze alimentari sul terreno, anche se contenute in ceste, casse o in altri recipienti.

Gli alimenti devono essere depositati o sul veicolo o sui banchi di esposizione.

I ripiani sui quali vengono esposti i prodotti alimentari, esclusa la frutta e la verdura, devono essere realizzati con materiali resistenti, lavabili, sollevati dal terreno almeno ottanta centimetri lungo tutto il perimetro, dotati di riparo trasparente, non inclinato verso il pubblico, idoneo a proteggere gli alimenti su tre lati e di altezza non inferiore a cinquanta centimetri.

I banchi devono essere coperti all'altezza minima di metri due dal suolo da una tenda o copertura idonea a proteggere le merci dalle intemperie.

È possibile l'uso di automezzi speciali con plancia o tavola di esposizione i quali devono essere appositamente attrezzati, in rapporto al tipo di alimenti e riconosciuti idonei allo scopo dall'autorità sanitaria competente.

Nel caso di vendita di frutta e verdura, la merce deve essere esposta in contenitori per alimenti adeguati e posizionati in conformità al secondo comma del presente articolo.

Il venditore provvede ad esporre un cartello con la scritta "È vietato toccare la merce" e l'invito a lavarla prima del consumo.

Art. 23 – Sostanze alimentari ammesse.

I generi alimentari dei quali è permessa la vendita nelle condizioni dell'articolo precedente si distinguono in:

- alimenti non soggetti a regime di temperatura;
- alimenti soggetti a regime di temperatura.

Tra gli alimenti non soggetti a regime di temperatura sono compresi:

- a) frutta e verdura;



- b) funghi e tartufi freschi, di cui sono consentiti l'esposizione e la vendita qualora il Comune disponga di personale specializzato nel controllo e sia consentito dal Regolamento comunale di igiene;
- c) prodotti alimentari confezionati ai sensi delle leggi vigenti;
- d) bevande analcoliche in confezioni originali oppure somministrate con modalità idonee dal punto di vista igienico (bicchieri monouso e cannuccie);
- e) latte sterilizzato.

Tra gli alimenti soggetti a regime di temperatura prevista dall'art. 31 del D.P.R. 26/03/1980 n. 327 e dall'allegato C) dello stesso D.P.R., oltre che da eventuali norme speciali, sono compresi:

- a) pasta alimentare fresca;
- b) prodotti di pasticceria a base di crema e panna;
- c) gelati prodotti in laboratori autorizzati, conservati in appositi contenitori refrigerati e distribuiti in conformità alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie. In particolare i gelati sciolti devono essere distribuiti con palette monouso o con idoneo attrezzo con acqua potabile corrente;
- d) prodotti derivati dal latte;
- e) prodotti surgelati con esclusione di carne e pesce.

I banchi di vendita e gli automezzi speciali adibiti al trasporto, vendita e somministrazione di alimenti soggetti a regime di temperatura devono essere idoneamente attrezzati e riconosciuti idonei allo scopo dall'autorità sanitaria competente, come previsto dalla Legge.

Art. 24 – Vendita di carne e pesce.

Ai sensi del Regio Decreto 20/12/1928 n. 3298, dell'art. 29 del D.P.R. 26/03/1980 n. 327 e dell'art. 31 del Regolamento di esecuzione della Legge 30/04/1960 n. 283, è vietata nel mercato la vendita delle carni fresche, compresa la carne di volatili, conigli allevati e selvaggina. È vietata altresì la vendita delle carni sia in forma congelata che surgelata.

È vietata ogni forma di vendita di pesce fresco, congelato, surgelato.

A fronte di particolari condizioni ed accorgimenti tecnici dei mezzi adibiti a tali attività e nei limiti del Regolamento comunale di igiene e sanità, aggiornato secondo le direttive contenute nella circolare n. 26 di data 7 aprile 1986 della Direzione generale dei servizi veterinari, inerente la vigilanza e il controllo sui prodotti freschi e congelati della pesca e dell'acquacoltura, è consentita la vendita di prodotti ittici.

È consentita inoltre la vendita delle carni insaccate crude e stagionate, carni salate affumicate e stufate nonché carni insaccate cotte, alla condizione che le stesse siano poste in vendita in pezzi interi, comunque non affettate e conformi alle norme previste dall'art. 55 R.D. 20/12/1928 n. 3298 e art. 3 del D.P.R. 18/05/1982 n. 322 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per la vendita dei prodotti di cui ai commi 3 e 4 è peraltro necessario il possesso di attestazione di idoneità sanitaria dell'attrezzatura di conservazione e di vendita relativa al mercato e al posteggio nel quale la vendita è effettuata, rilasciata dalla competente autorità sanitaria.

È consentita nel mercato la vendita di polli e volatili allo spiedo a condizione che gli stessi vengano preparati in luogo idoneo e conservati in adatto refrigeratore fino al momento della cottura.

Art. 25 – Divieti particolari di vendita.

Nel mercato è proibita la vendita del pane nonché del latte pastorizzato.

In conformità con l'art. 19, comma 7 del Regolamento di esecuzione della legge, è vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 06/05/1940 n. 635 e successive modifiche.



È vietato inoltre esporre e vendere armi, esplosivi od oggetti preziosi.

Art. 26 – Canone di posteggio e di occupazione del suolo pubblico.

Art. 27 – Responsabilità.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare, a qualsiasi titolo, ai concessionari ed ai frequentatori dell'area di mercato, né per eventuali danni arrecati a terzi.

Gli operatori commerciali su area pubblica sono altresì responsabili dei danni che venissero arrecati alla cosa pubblica o privata nell'espletamento della loro attività.

Con il ritiro della concessione, il concessionario attesta la conoscenza e l'accettazione delle disposizioni del presente Regolamento ed esonera l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità, nei termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 28 – Sorveglianza.

La sorveglianza sul mercato viene di norma espletata da personale alle dipendenze del Comune oppure da altro personale espressamente incaricato dall'Amministrazione.

Il servizio di vigilanza igienico-sanitaria è disimpegnato – secondo le norme dei rispettivi ordinamenti – dagli organi delle competenti autorità di igiene pubblica, veterinaria e, in genere, di polizia giudiziaria.

Art. 29 – Sanzioni.

Gli operatori commerciali su area pubblica nonché i produttori agricoli esercenti il commercio su area pubblica devono attenersi alle disposizioni che disciplinano il commercio e, in particolare, il commercio su area pubblica nonché alle disposizioni del presente Regolamento, del Regolamento comunale di igiene e sanità, del Regolamento comunale di polizia urbana e delle ordinanze e direttive che venissero, rispettivamente, emesse o impartite dall'Autorità comunale.

I trasgressori saranno perseguiti a termini della Legge 24/11/1981 n. 689, degli artt. 20 della L.P. 08/05/2000 n. 4 e 33 del relativo Regolamento di esecuzione nonché delle ulteriori disposizioni sanzionatorie che risultassero applicabili nei diversi casi.

Art. 30 – Disposizioni transitorie e finali del Titolo I.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Titolo trovano applicazione le norme della L.P. 08/05/2000 n. 4, del relativo Regolamento di esecuzione, nonché della D.G.P. 30/11/2001 n. 3202.



TITOLO II: Disciplina del procedimento amministrativo in materia di commercio su area pubblica.

Capo I – Generalità

Art. 31 – Oggetto della disciplina.

Il presente Titolo, in attuazione dei principi posti dall'ordinamento giuridico ed in particolare dalla L.R. 03/01/1993 n. 1 e successive modifiche, dalla L.R. 31/07/1993 n. 13, dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dalla L.P. 30/11/1992 n. 23 e dalla L.P. 08/05/2000 n. 4 e successive modifiche e dal Regolamento di esecuzione di quest'ultima, adottato con D.G.P. 18/12/2000 n. 32-50/Leg. e successive modifiche, nonché dallo Statuto del Comune di Lavis, disciplina il procedimento amministrativo in materia di autorizzazioni per il commercio al dettaglio su area pubblica, di competenza comunale, attivati ad istanza di parte o d'ufficio.

Art. 32 – Principio della domanda.

Le autorizzazioni in materia di commercio al dettaglio su area pubblica sono rilasciate esclusivamente su istanza dell'interessato al rilascio, il quale deve indirizzare al Comune la corrispondente domanda, redatta in conformità con i modelli predisposti dalla Provincia Autonoma di Trento ed eventualmente integrati, per quanto di propria spettanza, dal Comune.

Allo scopo di agevolare l'istruttoria e di consentirne la rapida conclusione, le domande devono contenere tutte le indicazioni e le informazioni richieste dai corrispondenti modelli.

Art. 33 – Motivazione del provvedimento.

Ogni provvedimento amministrativo adottato in forma espressa deve essere motivato e deve indicare i presupposti di fatto, le norme di diritto, le risultanze istruttorie, le valutazioni di discrezionalità amministrativa e/o tecnica e le ragioni sostanziali che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, eventualmente anche "per relationem" con altri atti o provvedimenti istruttori.

Art. 34 – Comunicazione di inizio attività.

Ai fini della semplificazione del procedimento amministrativo, nei casi in cui l'esercizio di una attività sia subordinato a provvedimento o atto di consenso comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente da accertamento di presupposti e requisiti di legge, senza previsione di alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli stessi, l'atto di consenso si intende sostituito dalla comunicazione di inizio dell'attività da parte dell'interessato.

La struttura amministrativa competente provvede alla verifica d'ufficio e, nel caso di accertamento negativo, notifica all'interessato un provvedimento motivato recante il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti.

Capo II – Procedimento

Art. 35 – Domanda per l'autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica su posteggio in concessione, nei mercati periodici.



L'esercizio del commercio su area pubblica, su posteggio in concessione a norma dell'art. 14, comma 1, lett. a) della L.P. 08/05/2000 n. 4, nei mercati periodici istituiti, è soggetto ad autorizzazione amministrativa, rilasciata dal Comune a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite, in conformità ai criteri da esso approvati e, a mente dell'art. 22, comma 1, del Regolamento di esecuzione della Legge, nei limiti della disponibilità e capienza delle aree individuate a tale scopo.

L'interessato, se persona fisica o il legale rappresentante della società, al fine di conseguire l'autorizzazione, presenta al Comune apposita domanda, nella quale dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti nel combinato disposto degli artt. 6 della L.P. 08/05/2000 n. 4 nonché 5, commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 11 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114;
- b) il settore o i settori merceologici trattati;
- c) il posteggio per il quale chiede la concessione.

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) attestazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 6 della L.P. 08/05/2000 n. 4 o dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- b) ulteriori documenti eventualmente occorrenti in relazione alla tipologia dell'attività, previsti in questa o in altre fonti normative, legislative e regolamentari.

Qualora il richiedente l'autorizzazione intenda esercitare, ai sensi degli artt. 13, comma 1 della L.P. 08/05/2000 n. 4 e 19, comma 2 del Regolamento di esecuzione della Legge, oltre alla vendita di prodotti alimentari, anche la somministrazione, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti per entrambe le attività.

Art. 36 – Domanda per la partecipazione ai mercati saltuari (comunemente detti “fiere”).

Le autorizzazioni all'esercizio del commercio mediante posteggio nell'ambito dei mercati saltuari possono essere rilasciate ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 della L.P. n° 4/2000, nei limiti dei posteggi stabiliti e della disponibilità delle aree appositamente destinate a tale scopo e subordinatamente all'assegnazione dei posteggi secondo i criteri e le modalità stabilite dal Comune. Conformemente al disposto di cui all'art. 28, comma 6, d.lgs. n° 114/98, i posteggi temporaneamente non occupati dai titolari nella giornata di svolgimento del mercato, potranno essere assegnati a tutti i soggetti in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

Le domande di partecipazione ai mercati saltuari devono essere presentate ogni anno e separatamente per ogni fiera, con le modalità di cui all'art. 35, nei seguenti periodi antecedenti allo svolgimento della manifestazione cui intendono partecipare:

- a) per il mercato detto “Fiera della Lazzera”, dal 1 del mese di novembre al 31 del mese di dicembre;
- b) per il mercato detto “Fiera dell'Ottava di Pressano”, dal 1 del mese di dicembre al 31 del mese di gennaio;
- c) per il mercato detto “Fiera dei Ciucioi”, dal 1 del mese di luglio al 31 del mese di agosto.

Ai sensi dell'art. 23, comma 6 del Regolamento di esecuzione della Legge, nel decennio di durata della concessione, ai fini della partecipazione alle edizioni successive alla prima, i titolari di posteggio devono far pervenire, entro il termine di cui al comma precedente, comunicazione scritta di conferma della loro partecipazione.

Il mancato o ritardato invio della conferma comporta l'esclusione dalla partecipazione e la revoca della concessione.

Qualora il richiedente l'autorizzazione intenda esercitare, ai sensi degli artt. 13, comma 1 della L.P. 08/05/2000 n. 4 e 19, comma 2 del Regolamento di esecuzione della Legge, oltre alla vendita di prodotti alimentari anche la somministrazione, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti per entrambe le attività.



Devono osservare i termini e le procedure di cui ai commi precedenti anche coloro che intendono partecipare ai mercati saltuari, con occupazione di suolo pubblico, per svolgere, nel rigoroso rispetto delle specifiche norme di settore, attività di:

- a) spettacolo viaggiante;
- b) esposizione;
- c) esposizione di merci in spazi antistanti esercizi commerciali in sede fissa, a cura dei titolari dei medesimi esercizi;
- d) somministrazione in spazi antistanti esercizi di somministrazione in sede fissa, a cura dei titolari dei medesimi esercizi.

Le concessioni di suolo pubblico per le attività di cui al comma precedente vengono assentite nei limiti di disponibilità delle aree e dei posteggi, esaurite le richieste degli operatori commerciali su area pubblica.

Ai mercati saltuari possono partecipare altresì, mediante occupazione di suolo pubblico e nel limite di disponibilità di aree e posteggi, esaurite le richieste degli operatori commerciali su area pubblica, associazioni senza scopo di lucro, movimenti e partiti politici che effettuino azioni informative, divulgative e promozionali nel rigoroso rispetto delle modalità e dei limiti dettati dalle leggi che ne disciplinano l'attività.

Eventuali attività di somministrazione al pubblico, mediante occupazione di suolo pubblico, poste in essere da associazioni senza scopo di lucro e comunque nel rigoroso rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, possono essere autorizzate, esaurite le richieste degli operatori commerciali, nei limiti di disponibilità di aree e posteggi.

Art. 37 – Domanda per l'autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante

L'interessato, ai fini di conseguire l'autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, presenta al Comune apposita domanda, nella quale dichiara:

- a) di essere residente nel Comune di Lavis;
- b) di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti nel combinato disposto degli artt. 6 della L.P. 08/05/2000 n. 4 e 5, commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 11 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114;
- c) il settore o i settori merceologici trattati.

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) attestazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 6 della L.P. 08/05/2000 n. 4 o dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- b) ulteriori documenti eventualmente occorrenti in relazione alla tipologia dell'attività, previsti in questa o in altre fonti normative, legislative e regolamentari.

Qualora il richiedente l'autorizzazione intenda esercitare, ai sensi degli artt. 13, comma 1 della L.P. 08/05/2000 n. 4 e 19, comma 2 del Regolamento di esecuzione della Legge, oltre alla vendita di prodotti alimentari anche la somministrazione, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti per entrambe le attività.

Art. 38 – Domanda per l'autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica, in occasione di mercati temporanei, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento di attuazione della L.P. 08/05/2000 n. 4.

L'esercente il commercio, ai fini di conseguire l'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, in occasione di ricorrenze tradizionali o manifestazioni straordinarie o di particolare interesse, presenta al Sindaco del Comune apposita domanda, nella quale dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti nel combinato disposto degli artt. 6, della L.P. 08/05/2000 n. 4 e 5, commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 11, del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114;
- b) il settore o i settori merceologici trattati;



c) il posteggio per il quale chiede la concessione.

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) attestazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 6 della L.P. 08/05/2000 n. 4 o dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- b) ulteriori documenti eventualmente occorrenti in relazione alla tipologia dell'esercizio, previsti in questa o in altre fonti normative, legislative e regolamentari.

Qualora il richiedente l'autorizzazione intenda esercitare, ai sensi degli artt. 13, comma 1 della L.P. 08/05/2000 n. 4 e 19, comma 2 del Regolamento di esecuzione della Legge, oltre alla vendita di prodotti alimentari anche la somministrazione, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti per entrambe le attività.

Art. 39 - Subingresso per atto fra vivi: comunicazione per il subingresso nella gestione o nella proprietà di esercizi.

Il trasferimento della gestione o della proprietà, per atto fra vivi, di un'azienda commerciale per la vendita al dettaglio su area pubblica o di un "ramo di azienda", comporta, oltre al trasferimento dell'autorizzazione del titolare, anche il trasferimento della concessione di posteggio e dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio, posseduti dal dante causa.

La sola concessione non può essere ceduta a nessun titolo, se non congiuntamente con l'azienda commerciale o con il "ramo d'azienda" cui accede.

Il trasferimento è soggetto alla comunicazione, diretta al Comune, da parte del subentrante, nella quale lo stesso, entro 180 giorni dalla registrazione dell'atto di cessione o di affitto dell'azienda:

- a) dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti nel combinato disposto degli artt. 6 della L.P. 08/05/2000 n. 4 e 5, commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 11 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- b) attesta il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, indicando i dati relativi al contratto registrato;
- c) allega l'autorizzazione, in originale, del cedente.

Qualora si tratti di attività esercitata mediante posteggio, alla comunicazione è allegata contestuale domanda di volturazione della concessione di suolo pubblico.

La concessione rilasciata in subingresso ha durata pari al periodo residuo della concessione originaria.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Regolamento di esecuzione della Legge, il subentrante in possesso dei prescritti requisiti può iniziare l'attività immediatamente dopo la presentazione della comunicazione e la esercita nel medesimo settore merceologico per il quale era stata rilasciata l'autorizzazione al cedente.

Si osservano, in quanto compatibili, le formalità dell'art. 15 del Regolamento comunale in materia di Procedimento Amministrativo.

Art. 40 – Rilascio di autorizzazione nel caso di trasferimento temporaneo di azienda.

La comunicazione inviata dal subentrante al Comune, finalizzata ad ottenere il rilascio di autorizzazione di durata temporanea, deve recare espressa menzione del carattere provvisorio del trasferimento, correlato alla temporaneità dello stesso.

Art. 41 – Reintestazione di autorizzazione a seguito di cessazione del trasferimento temporaneo d'azienda

Ai sensi dell'art. 17, comma 7 del Regolamento di esecuzione della Legge, nel caso di trasferimento temporaneo di azienda, alla scadenza del termine finale o al verificarsi della condizione risolutiva o



comunque al verificarsi di fatti giuridicamente rilevanti che comportino la cessazione del trasferimento temporaneo, il cedente, rientrato nel possesso dell'azienda e purché posseda i requisiti soggettivi, ha titolo a presentare, entro il termine di sei mesi dalla riacquisizione dell'azienda, domanda per la reintestazione dell'autorizzazione.

Per la reintestazione si osserva, in quanto compatibile, la procedura prevista per il trasferimento dell'autorizzazione.

Art. 42 – Subingresso mortis causa in esercizio di commercio su area pubblica: comunicazione per il subingresso nella gestione o nella proprietà di esercizi.

Il trasferimento della gestione o della proprietà, per successione “mortis causa”, di una azienda commerciale per la vendita al dettaglio su area pubblica, è soggetto alla comunicazione diretta al Comune, entro sei mesi dalla data di apertura della successione, da parte del subentrante, ove il subentrante:

- d) dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti nel combinato disposto degli artt. 6 della L.P. 08/05/2000 n. 4 e 5, commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 11 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- e) attesta il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà nella qualità di erede o legatario;
- f) allega l'autorizzazione, in originale, del dante causa.

La concessione rilasciata in subingresso ha durata pari al periodo residuo della concessione originaria.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Regolamento di esecuzione della Legge, il subentrante in possesso dei prescritti requisiti può iniziare l'attività immediatamente dopo la presentazione della comunicazione e la esercita nel medesimo settore merceologico per il quale era stata rilasciata l'autorizzazione al cedente.

Si osservano, in quanto compatibili, le formalità dell'art. 15 del Regolamento comunale in materia di Procedimento Amministrativo.

Art. 43 – Subingresso per successione “mortis causa” nella gestione o nella proprietà di esercizi, in difetto dei requisiti soggettivi professionali di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114: comunicazione per il subingresso.

In conformità alla previsione dell'art. 20, comma 4 del Regolamento di esecuzione della Legge, nel caso di trasferimento della gestione o della proprietà per atto “mortis causa” di una azienda commerciale per la vendita al dettaglio su area pubblica, il subentrante che non sia in possesso dei requisiti professionali obbligatori ed intenda operare quale ditta individuale deve effettuare la previa comunicazione al Sindaco del Comune entro sei mesi dalla apertura della successione, dichiarando e documentando, in aggiunta a quanto richiesto negli articoli precedenti ed alla documentazione ivi indicata, di avere inoltrato domanda di partecipazione ai corsi di abilitazione all'esercizio dell'attività.

L'esercizio del commercio su area pubblica è subordinato alla annotazione ai sensi dell'art. 20, comma 4 del citato Regolamento di esecuzione della Legge.

Art. 44 – Subingresso per atto fra vivi o per successione “mortis causa” nella gestione o nella proprietà di esercizi, titolari di concessione in mercati saltuari (fiere): comunicazione per il subingresso.

I subentranti, sia per atto fra vivi che per atto “mortis causa”, nella titolarità di aziende o “rami di aziende” titolari di concessione nei mercati saltuari (fiere) aventi svolgimento nel Comune di Lavis, in conformità al disposto dell'art. 20, comma 5 del Regolamento di esecuzione della Legge, entro il



termine di sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione del subingresso ai Comuni competenti per le autorizzazioni in titolarità, devono comunicare l'avvenuto subingresso al Comune di Lavis.

Art. 45 – Modalità di presentazione delle domande.

La domanda per l'autorizzazione al commercio su area pubblica o per la partecipazione a mercati saltuari o temporanei o per le altre forme commerciali disciplinate dal presente Regolamento, redatta in conformità con i modelli approvati, può essere presentata direttamente all'Amministrazione o spedita mediante il servizio postale: il protocollo comunale farà fede della data di ricevimento e quindi del termine di inizio del procedimento.

Nel caso di domande concorrenti, la priorità nella trattazione sarà assegnata dal numero progressivo del protocollo.

Si osservano gli artt. 4, 5 e 9 del Regolamento comunale in materia di Procedimento Amministrativo.

Art. 46 – Istruttoria delle domande.

La domanda pervenuta viene assegnata al responsabile della struttura operativa competente per la materia del commercio o al funzionario istruttore designato quale responsabile del procedimento, che, entro otto giorni dalla decorrenza del termine iniziale, invia la "comunicazione di avvio del procedimento" al richiedente ed a chi eventualmente spetta.

Il funzionario responsabile del procedimento procede quindi alla istruttoria, che deve concludersi entro il termine legale decorrente dalla data di ricevimento della domanda.

Il funzionario responsabile del procedimento, avvalendosi anche dell'apporto delle altre strutture organizzative del Comune, verifica il trasferimento dell'azienda, il possesso dei requisiti soggettivi ed acquisisce la documentazione occorrente, procedendo d'ufficio per quella la cui esibizione non sia a carico del richiedente.

Nel caso di positivo esito dell'istruttoria, con conseguente rilascio di nuovo titolo autorizzativo, il funzionario istruttore annota sull'originale dell'autorizzazione, già rilasciata al precedente titolare, la cessazione di validità e ne dispone l'archiviazione.

La "comunicazione di avvio del procedimento" può essere effettuata anche in via informatica-telematica, secondo le specifiche modalità disposte dall'Amministrazione comunale ed approvate con appositi formali provvedimenti.

Per quanto non previsto si osserva l'art. 14 del Regolamento comunale in materia di Procedimento Amministrativo.

Art. 47 – Contenuti della comunicazione di avvio del procedimento.

Con la "comunicazione di avvio del procedimento" il responsabile dello stesso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento comunale in materia di Procedimento Amministrativo, comunica:

- a) l'oggetto del procedimento promosso;
- b) l'unità organizzativa competente;
- c) l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti;
- d) le fasi ed i tempi in cui si articola il procedimento;
- e) il termine per la conclusione dello stesso;
- f) il nominativo del responsabile;
- g) l'orario di accesso agli uffici.

Ove l'Amministrazione comunale, con formale provvedimento, attivi procedure d'accesso agli atti e di procedimento amministrativo, nella presente materia, in via informatica-telematica, il responsabile del procedimento, contestualmente ai dati di cui al comma precedente, comunica al richiedente l'autorizzazione il numero identificativo o la chiave personale per l'accesso diretto ai



dati ed alle comunicazioni che lo riguardano, nel rispetto della speciale disciplina che regola le procedure telematiche.

Art. 48 – Termini per la conclusione del procedimento.

Il procedimento relativo a domande per conseguire le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su area pubblica, di cui agli artt. 14, lett. a) (su posteggi dati in concessione per dieci anni) e b) (su qualsiasi area, purché in forma itinerante) della L.P. 08/05/2000 n. 4 e di cui agli artt. 35, 36 e 37 del presente Regolamento, deve concludersi entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Il procedimento relativo a domande per conseguire le autorizzazioni di cui all'art. 38 del presente Regolamento (mercati temporanei) deve concludersi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Sono comunque fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari generali, sulla interruzione e sospensione del procedimento: di ogni fatto che determini l'interruzione o la sospensione del procedimento il responsabile del procedimento invia formale comunicazione al richiedente.

Per quanto non previsto si osserva l'art. 12 del Regolamento comunale in materia di Procedimento Amministrativo.

Art. 49 – Rilascio dell'autorizzazione in forma espressa.

A seguito della positiva conclusione dell'istruttoria, l'Organo competente rilascia l'autorizzazione all'interessato: ai sensi dell'art. 19, comma 4 del Regolamento di esecuzione della Legge, le autorizzazioni ad esercitare il commercio su aree pubbliche devono contenere l'indicazione del posteggio assegnato.

Le autorizzazioni prive di tale indicazione non sono valide.

Il rilascio dell'autorizzazione è comunicato all'interessato, alternativamente, mediante:

- consegna personale al richiedente o a suo procuratore, che ne rilascia attestazione di ricevimento;
- trasmissione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- notifica a mezzo messo comunale;
- notifica a mezzo ufficiale giudiziario.

Art. 50 – Rilascio di concessioni di posteggio per la partecipazione a mercati saltuari o temporanei.

Nei provvedimenti di concessione dei posteggi rilasciati in occasione di mercati saltuari o temporanei, in conformità alla previsione dell'art. 19, comma 4 del Regolamento di esecuzione della Legge, devono essere annotati gli estremi delle autorizzazioni utilizzate per la partecipazione alla manifestazione.

In assenza di tali annotazioni, le concessioni non sono valide.

Art. 51 – Rilascio dell'autorizzazione in forma tacita.

Decorso i termini indicati all'art. 47 del presente Regolamento senza che venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego, ai sensi dell'art. 16, comma 2 lett. a) della L.P. 08/05/2000 n. 4, le domande devono ritenersi accolte, salvo i casi di interruzione e/o sospensione del procedimento.



Art. 52 – Revoca dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche.

L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche è revocata al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 19, comma 3 della L.P. 08/05/2000 n. 4 e cioè:

- a) quando il titolare sospenda per un periodo superiore ad un anno l'esercizio dell'attività;
- b) perda i requisiti soggettivi previsti dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114;
- c) l'autorizzazione è revocata a mente dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 qualora la stessa sia stata rilasciata sulla base di dichiarazioni non veritiere rese dall'interessato;
- d) nel caso di mancata o ritardata presentazione della conferma di partecipazione nelle ipotesi di cui all'art. 23, d.p.g.p. n° 32-50/leg/00.

Il procedimento di revoca inizia con la comunicazione dell'ufficio, notificata all'interessato, recante la contestazione dei motivi sui quali il provvedimento di revoca si fonda, e con l'espresso avviso di avvio del procedimento di revoca, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento comunale in materia di Procedimento Amministrativo.

L'interessato può partecipare al procedimento presentando memorie e difese a mente dell'art. 14 del Regolamento comunale in materia di Procedimento Amministrativo.

Il procedimento deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla contestazione con un provvedimento motivato.

Il provvedimento adottato deve essere comunicato all'interessato mediante notificazione ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Capo III Norme finali

Art. 53 – Gravami.

I provvedimenti amministrativi oggetto del presente Regolamento, sia di autorizzazione che di diniego e di determinazione dei canoni di concessione di suolo pubblico, debbono recare espressa indicazione delle Autorità e dei termini avanti alle quali ed entro i quali è possibile proporre l'impugnazione.

Art. 54 – Rinvio.

Le norme del presente Regolamento prevalgono, se in contrasto con esse, sulle norme del Regolamento comunale in materia di Procedimento Amministrativo vigente nel Comune di Lavis, adottato con D.C.C. n. 82 dd. 12/11/1998, al quale si rinvia per quanto nel presente Regolamento non espressamente previsto.



ALLEGATO “A” MERCATI DI SERVIZIO E MERCATI SALTUARI

1. Mercati di servizio, con frequenza periodica, annuale.

Numero: 1

Località di svolgimento: Lavis, piazza Garibaldi (vie S. Udalrico e Garibaldi, in occasione dello svolgimento della “Fiera della Lazzera” e della “Fiera dei Ciucioi”)

Periodicità: settimanale

Giorno di svolgimento: venerdì

Posteggi: settore alimentare	n. 6
settore non alimentare	n. 20
sub-totali	n. 26
Posteggi ex L. 59/1963	n. 1
Totali	n. 27

2. Mercato di servizio, periodico, annuale.

Numero: 1

Località di svolgimento: Sorni, piazza dell’Assunta

Periodicità: settimanale

Giorno di svolgimento: martedì

Posteggi: settore alimentare	n. 1
settore non alimentare	n. 1
sub-totale	n. 2
Posteggi ex L. 59/1963	n. –
Totale	n. 2

3. Mercati saltuari (comunemente detti “Fiere”)

Numero: 3

Denominazione: a) Fiera della Lazzera
 b) Fiera dell’Ottava
 c) Fiera dei “Ciucioi”

Giorno di svolgimento:

- a) due settimane prima di Pasqua e comunque non concomitante con la Fiera di S. Giuseppe, con svolgimento nel Comune di Trento
- b) una settimana dopo Pasqua
- c) la prima domenica di dicembre e comunque non concomitante con la Fiera di S. Lucia con svolgimento nel Comune di Trento

Località di svolgimento:



Regolamento sui criteri, norme e procedimento amministrativo in materia di commercio su aree pubbliche

- a) Lavis (planimetria di cui all'Allegato C/I)
- b) Pressano (planimetria di cui all'Allegato C/II)
- c) Lavis (planimetria di cui all'Allegato C/III)

Posteggi: a) 510

b) 100

c) 228 di cui:

- n° 183 per generi non alimentari
- n° 30 per generi alimentari
- n° 5 di somministrazione
- n° 10 riservati ad associazioni senza scopo di lucro che vendono prodotti a scopo di beneficenza e di solidarietà sociale.



**ALLEGATO “B”
POSTEGGI ISOLATI**

Tipologia	Periodicità	Giornata	Località
Alimentare	Giornaliera dal 01/04 al 31/10		Sorni via Nazionale
Non alimentare	Settimanale	Martedì	Pressano – piazza G.N. della Croce
Non alimentare	Settimanale	Martedì	Nave S. Felice – ex Strada Statale n. 12

**ALLEGATO “C”
PLANIMETRIA – PERIMETRAZIONE DELLE AREE – VIE E PIAZZE INTERESSATE**